

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 284

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BIASCI, BOI, BONSIGNORE, CACCIA, CAFARELLI, CAROLI, GIORGIO CARTA, CARLO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CIAFFI, CIMMINO, FRANCESCO COLUCCI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, D'AMATO, DEGENNARO, DELFINO, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, GUALCO, IANNUZZI, ANGELO LA RUSSA, SALVATORE LAURICELLA, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MASSARI, MATTIOLI, MAZZOLA, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, NICOTRA, NUCCI MAURO, PARLATO, PATRIA, PERANI, POLI BORTONE, RENZULLI, ROJCH, SANESE, SARETTA, SAVIO, SCALIA, SILVESTRI, STORNELLO, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, URSO, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI**

Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I grandi sforzi che Parlamento e Governo stanno compiendo per eliminare il drammatico e incostituzionale fenomeno delle cosiddette « pensioni d'annata », non potranno mai risolvere definitivamente il problema se, contemporaneamente allo stanziamento di adeguati fondi per l'allineamento dei livelli pensionistici, non si realizza un meccanismo capace di bloccare la nascita di nuove sperequazioni.

Infatti ogni qualvolta un contratto, un provvedimento amministrativo o una legge dispongono un aumento delle retri-

buzioni, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, si determina un divario tra il trattamento economico dei dipendenti in servizio e i corrispondenti pensionati. Il processo perequativo diventa pertanto senza fine perché mentre si colma in parte la sperequazione determinatasi nel passato, contemporaneamente si consente la nascita di nuove « pensioni d'annata ».

La recente sentenza della Corte costituzionale (la n. 1 del 1991) ha confermato tale principio ribadendo che la pensione deve intendersi come retribuzione

differita e che pertanto deve mantenere inalterato nel tempo il suo potere d'acquisto.

D'altra parte è francamente odioso, oltre che incostituzionale, il sistema adottato fino ad oggi che di fatto esclude i pensionati dagli aumenti retributivi; sistema che è stato avallato non solo dalle organizzazioni dei datori di lavoro ma anche dai sindacati che non hanno mai preteso di contrattare gli aumenti delle pensioni insieme agli aumenti retributivi.

È giunto dunque il momento di dare riconoscimento legislativo al principio costituzionale dell'unicità del mondo del lavoro, nel senso dell'inammissibilità di una distinzione tra lavoratori in servizio e lavoratori in quiescenza che attribuisca solo ai primi il diritto di avere un trattamento economico adeguato.

Questo principio non ha trovato fino ad oggi applicazione nella considerazione che tale « aggancio » sarebbe estremamente gravoso per il costo del lavoro. Si può replicare che tale risultato è raggiun-

gibile anche a costo zero solo che si facciano partecipare anche i pensionati agli aumenti economici dei salari e degli stipendi con conseguente diminuzione della percentuale di aumento per i dipendenti in servizio.

Al contrario oggi si verifica che i pensionati non hanno alcuna tutela in sede di rinnovo contrattuale e che le loro legittime rivendicazioni vengono trasferite in una fase futura ed eventualmente dinnanzi al Parlamento dove il recupero del divario è sempre tardivo e parziale.

Se vogliamo, dunque, risolvere una volta per tutte il problema delle pensioni d'annata è necessario che il Parlamento approvi il principio generale dell'unicità del mondo del lavoro e dell'estensione automatica alle pensioni dei miglioramenti sanciti per le retribuzioni. Solo così porremo termine ad una discriminazione che tutti fingono di ignorare ma che determina ogni anno nuove pensioni d'annata in violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Tutte le pensioni hanno lo stesso andamento economico delle relative retribuzioni. Conseguentemente, tutti gli atti che prevedono aumenti del trattamento economico dei dipendenti in servizio debbono contenere, comparto per comparto e categoria per categoria, la previsione dello stesso aumento percentuale sull'importo delle corrispondenti pensioni e lo stanziamento per la relativa spesa.